

Articolo 1) *Denominazione*

E' costituita una società per azioni con la denominazione: "**Casta Diva Group S.p.A.**"

Articolo 2) *Sede e domicilio*

La società ha sede nel Comune di Milano.

L'organo amministrativo della società potrà istituire o chiudere agenzie ed uffici di rappresentanza in Italia o all'estero.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Articolo 3) *Oggetto*

La società ha per oggetto l'esercizio, in Italia e all'estero, delle seguenti attività:

- ideazione, creazione, produzione, programmazione e distribuzione di prodotti della cinematografia, televisione, fotografia, editoria, cartolibreria, discografia, teatro, scenografia, informatica, prodotti multimediali, prodotti per il tempo libero, la scuola e l'ufficio, commercializzazione di diritti di opere dell'ingegno e dell'immagine, anche per il tramite di satelliti, della rete Internet e di ogni altro mezzo, virtuale e non, di attuale e futura invenzione, nonché lo sfruttamento economico delle anzidette produzioni, in qualsiasi modo e forma;
- servizi nei settori pubblicitario, promozionale, marketing, diffusione dell'immagine e del suono;
- servizi di formazione professionale e di casting;
- l'ideazione, la progettazione, l'organizzazione, la realizzazione, il coordinamento ed il controllo creativo, tecnico ed amministrativo di azioni, iniziative e campagne di comunicazione e di sponsorizzazione, atte a veicolare l'immagine di marchi, aziende, prodotti, anche associate ad eventi relativi al tempo libero, allo sport, allo spettacolo, alla cultura, all'ambiente, ai servizi sociali e ai mezzi di informazione;
- la consulenza all'attività di sviluppo e al marketing per conto di enti, istituzioni, imprese, organizzazioni di eventi;
- la creazione, la commercializzazione e l'utilizzazione sotto qualsiasi forma di marchi e personaggi, animati o non, teatrali, cinematografici, televisivi, anche associati ad eventi, o delle licenze relative a detti marchi e personaggi;
- la produzione di attività editoriali, audiovisive e multimediali;
- la ricerca di sponsor e alleanze commerciali nell'ambito del marketing;
- lo studio e la formazione nell'ambito della comunicazione di impresa, ivi compreso il management, della comunicazione di eventi e sponsorizzazioni;
- lo svolgimento di ricerche per analizzare e misurare attività di

- comunicazione, eventi e sponsorizzazioni;
- la produzione e la commercializzazione di oggetti, prodotti promozionali prodotti di riproduzione scritta, audio e video con qualsiasi tecnologia e gadget.
 - intrattenimento musicale, teatrale e di qualsiasi genere, spettacoli dal vivo e/o registrati, somministrazione di alimenti e bevande, la progettazione, l'organizzazione, la gestione e la comunicazione di eventi nell'ambito dello spettacolo, della cultura e dello sport e di eventi con finalità di comunicazione, pubblicitarie e commerciali.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate.

La Società potrà inoltre costituire società ed assumere e dismettere interessenze e partecipazioni in altre società od enti, in Italia o all'estero, nonché prestare alle stesse i servizi usualmente erogati da parte delle holdings alle società partecipate (ivi inclusa la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma a società del medesimo gruppo), purché tale attività sia esercitata in funzione strumentale al conseguimento del proprio oggetto sociale. Potrà altresì, non nei confronti del pubblico, prestare fidejussioni e garanzie in genere, sia reali sia personali, anche a favore di terzi in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

In qualità di Società Benefit la società intende perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

La società, nell'esercizio dell'attività di cui ai commi precedenti, intende perseguire le seguenti finalità di beneficio comune:

- costruire una cultura aziendale che valorizzi l'inclusione e i talenti dei singoli per lo sviluppo del pieno potenziale delle persone;
- innovare tramite la digitalizzazione anche al fine di generare impatto ambientale positivo favorendo un'evoluzione progressiva del modello di business della società in linea con gli obiettivi europei di neutralità climatica e quelli nazionali di transizione ecologica.

Articolo 3-bis) *Società Benefit*

La società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art.3 – Oggetto. Il soggetto responsabile è denominato ESG Manager.

La società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che l'ESG Manager dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità del beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale B Impact Assessment (BIA).

Articolo 4) *Durata*

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 5) *Capitale sociale*

5.1 Il capitale sociale è di Euro 10.753.098,50 suddiviso in n. 20.664.719 azioni senza indicazione del valore nominale di cui:

- n. 12.495.393 azioni ordinarie (“**Azioni Ordinarie**”);
- n. 8.169.326 azioni a voto plurimo (“**Azioni a Voto Plurimo**” e, unitamente alle Azioni Ordinarie, le “**Azioni**”).

5.2 Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.

5.3 L'assemblea straordinaria in data 29 giugno 2021 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione le seguenti facoltà, da esercitarsi entro il termine di cinque anni dalla data della deliberazione, e pertanto fino al 29 giugno 2026, e fino a un importo massimo di Euro 30.000.000,00 comprensivo di sovrapprezzo:

(1) di aumentare, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, in una o più volte, anche in via scindibile, il capitale sociale, a pagamento, mediante emissione di Azioni Ordinarie e di Azioni a Voto Plurimo (nel rispetto dell'art. 5bis dello statuto sociale, subordinatamente alla sua entrata in vigore), anche a servizio dell'esercizio di warrant, sino a massime n. 60.000.000 Azioni:

(i) da offrire in opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese o

(ii) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni o i warrant presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, partners industriali, finanziari e strategici, fornitori, collaboratori, dipendenti e amministratori (anche nell'ambito del c.d. “Work for Equity”) o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima;

(iii) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile, primo periodo, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;

(iv) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile, secondo periodo, nei limiti e alle condizioni di legge;

il tutto con facoltà altresì di emettere warrant o di abbinare warrant alle azioni, gratuitamente o meno, aventi diritto a sottoscrivere azioni della Società, e, ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, con conferimento al Consiglio di Amministrazione di ogni potere per:

(a) fissare, per ogni singola tranche, il numero delle azioni in cui sarà suddiviso l'aumento, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, stabilendo quanto del prezzo di emissione imputare a capitale e quanto imputare a sovrapprezzo, con facoltà di stabilire un'allocazione inferiore alla preesistente parità contabile) o i criteri per determinarlo e il godimento delle azioni;

(b) in caso di delibere di aumento di capitale che prevedano l'esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni o i criteri per determinarlo nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, o, quando applicabile, dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile;

(c) stabilire il termine per l'esercizio dei warrant e la sottoscrizione delle azioni;

(d) in caso di delibere di aumento di capitale a servizio dell'esercizio di warrant, con o senza esclusione del diritto di opzione, siano essi warrant emessi in abbinamento o meno a altri strumenti finanziari della Società, stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso l'eventuale prezzo di sottoscrizione, il rapporto di assegnazione o di esercizio e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio o i criteri per determinarlo, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi;

(e) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione su Euronext Growth Milan o su un sistema multilaterale di negoziazione europeo;

(f) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie;

(2) di emettere, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, obbligazioni convertibili in Azioni Ordinarie e in Azioni a Voto Plurimo (nel rispetto dell'art. 5-bis dello statuto sociale, subordinatamente alla sua entrata in vigore), anche cum warrant, in una o più volte, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare gli strumenti finanziari presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, partners industriali, finanziari e strategici, fornitori, collaboratori, dipendenti e amministratori (anche nell'ambito del c.d. "Work for Equity") o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, con conseguente aumento di capitale, in una o più volte e in via scindibile, a servizio della conversione mediante emissione di Azioni Ordinarie e di Azioni a Voto Plurimo (nel rispetto dell'art. 5-bis dello statuto sociale, subordinatamente alla sua entrata in vigore) aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione o a servizio degli eventuali warrant abbinati, il tutto conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni potere per:

(a) fissare, per ogni singola tranche, il numero delle obbligazioni convertibili, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili emesse,

nonché il numero delle azioni al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse;

(b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi, con facoltà di stabilire un'allocazione inferiore alla preesistente parità contabile), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili;

(c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant;

(d) in caso di emissione di prestiti obbligazionari con esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni nel rispetto delle procedure e dei limiti previsti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile;

(e) porre in essere ogni attività necessaria od opportuna al fine di addivenire alla eventuale quotazione delle obbligazioni convertibili;

(f) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove Azioni sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, delle condizioni dei mercati finanziari al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Casta Diva Group S.p.A., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando i limiti e le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili. Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale ex art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, il prezzo di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di criteri ragionevoli e non arbitrari, tenuto conto della prassi di mercato, delle circostanze esistenti alla data di esercizio della presente delega e delle caratteristiche della Società, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili.

Al Consiglio di Amministrazione e per esso il Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile – è attribuito ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute

deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato sia per l'entrata in vigore delle deleghe come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall'esercizio e dalla esecuzione delle deleghe stesse.

In data 25 novembre 2025 il Consiglio di Amministrazione, in parziale esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria del 30 giugno 2021, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in denaro con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma secondo periodo cod.civ., per un importo massimo di Euro 967.200 mediante emissione di massime numero 620.000 azioni a voto plurimo prive dell'indicazione del valore nominale, a un prezzo di Euro 1,56 per azione. L'aumento dovrà essere sottoscritto entro la data del 15 dicembre 2025, stabilendo che le sottoscrizioni parziali avranno efficacia immediata e che pertanto ove l'aumento di capitale non venga interamente sottoscritto entro il termine previsto (15 dicembre 2025), il capitale sociale risulterà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino alla scadenza di tale termine.

Articolo 5-bis) Azioni a Voto Plurimo

Le Azioni a Voto Plurimo attribuiscono gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie, fatta eccezione per il diritto di voto, che spetta alle Azioni a Voto Plurimo in misura di 3 (tre) voti per ogni Azione, in relazione a tutte le assemblee della Società.

Le Azioni a Voto Plurimo si convertono automaticamente in Azioni Ordinarie, in rapporto di una nuova Azione Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo, in via automatica e senza che occorra alcuna deliberazione di alcun organo sociale, né delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni, con le modalità e nei termini in seguito specificati, al verificarsi dei seguenti eventi (**“Cause di Conversione”**):

- (a) la richiesta di conversione da parte del titolare di Azioni a Voto Plurimo, per tutte o parte delle Azioni a Voto Plurimo dal medesimo possedute, con apposita comunicazione pervenuta alla Società mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), corredata dalla certificazione dell'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, relativamente alle Azioni a Voto Plurimo di cui viene chiesta la conversione (**“Rinuncia al Voto Plurimo”**);
- (b) il trasferimento delle Azioni a Voto Plurimo a un altro soggetto giuridico, tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti, a qualsiasi titolo, il passaggio della titolarità della piena proprietà o dell'usufrutto delle Azioni a Voto Plurimo da un soggetto giuridico a un soggetto giuridico diverso (**“Trasferimento”**), fatta eccezione per i Trasferimenti Consentiti, come descritti e definiti nel comma seguente;
- (c) il cambio di controllo di una società o ente che sia titolare di Azioni a Voto Plurimo, tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti il passaggio del controllo (nei limiti di quanto definito dall'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., applicabile mutatis mutandis alle società ed enti diversi dalle società per azioni) di una società o di un ente che sia titolare della piena proprietà o

dell'usufrutto di Azioni a Voto Plurimo da un determinato soggetto giuridico a un soggetto giuridico diverso ("**Cambio di Controllo**"), fatta eccezione per i casi in cui il Cambio di Controllo dipenda da un Trasferimento Consentito, come descritto e definito nel comma seguente;

- (d) il trasferimento della titolarità sostanziale delle Azioni a Voto Plurimo intestate a una società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 ("**Società Fiduciaria**"), tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti il passaggio della titolarità sostanziale della piena proprietà o dell'usufrutto delle Azioni a Voto Plurimo da un soggetto giuridico mandante di una Società Fiduciaria a un soggetto giuridico diverso che divenga mandante della medesima Società Fiduciaria ("**Cambio di Mandato**"), fatta eccezione per i casi in cui il Cambio di Mandato avvenga in forza di un Trasferimento Consentito, come descritto e definito nel comma seguente.

In deroga a quanto sopra previsto alla lett. (b), il Trasferimento non comporta la conversione delle Azioni a Voto Plurimo nelle seguenti ipotesi ("**Trasferimenti Consentiti**"):

- (1) qualsiasi Trasferimento derivante da successione per causa di morte, a titolo sia universale sia particolare;
- (2) qualsiasi Trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ai sensi degli artt. 768-bis e seguenti c.c.;
- (3) qualsiasi Trasferimento a titolo di dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione, a condizione che i beneficiari del trust, del fondo patrimoniale o della fondazione siano lo stesso soggetto trasferente e/o il suo coniuge e/o i suoi discendenti;
- (4) qualsiasi Trasferimento derivante da una fusione o da una scissione, a condizione che la società o l'ente a favore del quale si verifica il passaggio della titolarità delle Azioni a Voto Plurimo continui ad essere assoggettato, anche dopo la fusione o la scissione, al medesimo soggetto che controllava il titolare delle Azioni medesime;
- (5) qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale a titolo di intestazione fiduciaria a favore di una Società Fiduciaria oppure qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale a titolo di re-intestazione al fiduciante da parte di una Società Fiduciaria oppure qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale da una Società Fiduciaria e un'altra Società Fiduciaria per conto del medesimo mandante.

Parimenti, il Cambio di Controllo e il Cambio di Mandato non comportano la conversione delle Azioni a Voto Plurimo nelle ipotesi in cui essi dipendano da un Trasferimento Consentito.

In ogni caso di Trasferimento delle Azioni a Voto Plurimo, che non configuri un Trasferimento Consentito, gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati ("**Intermediari**") sono tenuti ed autorizzati a effettuare la scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico avente causa annotando quale oggetto del Trasferimento un numero di Azioni Ordinarie corrispondente al numero di Azioni a Voto Plurimo trasferite. In tal caso, deve essere contestualmente inviata alla Società un'apposita comunicazione attestante l'avvenuto Trasferimento.

Qualora il Trasferimento delle Azioni a Voto Plurimo abbia natura di Trasferimento Consentito, è onere dei soggetti interessati al Trasferimento fornire istruzioni all'Intermediario affinché la scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico avente causa abbia ad oggetto Azioni a Voto Plurimo, anziché Azioni Ordinarie ai sensi di quanto previsto nel comma precedente. In tal caso, deve essere contestualmente inviata alla Società copia della documentazione attestante la natura di Trasferimento Consentito.

Qualora si verifichi un Cambio di Controllo o un Cambio di Mandato, il soggetto giuridico titolare delle Azioni a Voto Plurimo è obbligato comunicare alla Società, entro dieci giorni dal momento in cui ha avuto notizia del Cambio di Controllo o del Cambio di Mandato, e comunque entro la c.d. record date dell'assemblea che venisse convocata per una data successiva al Cambio di Controllo o al Cambio di Mandato, il verificarsi della Causa di Conversione mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), corredata dalla certificazione dell'Intermediario. La medesima comunicazione deve essere contestualmente effettuata, senza vincoli di forma, allo stesso Intermediario, il quale è tenuto ed autorizzato ad annotare nelle proprie scritturazioni l'avvenuta automatica conversione delle Azioni a Voto Plurimo in un pari numero di Azioni Ordinarie.

In ogni ipotesi di conversione di Azioni a Voto Plurimo in Azioni Ordinarie, la conversione produce effetto nei confronti della Società alla fine del mese solare entro il quale si è verificata la Causa di Conversione – nonché, se del caso, il giorno precedente alla c.d. record date di qualsiasi assemblea che venisse convocata dopo la Causa di Conversione – fermo restando l'obbligo degli Intermediari di effettuare le annotazioni derivanti dalla conversione, anche prima di tali termini, in conformità alle disposizioni contenute nei commi che precedono.

L'organo amministrativo, nei primi dieci giorni di ciascun mese solare, accerta e prende atto del verificarsi delle Cause di Conversione e della conseguente conversione. In dipendenza di ciò, l'organo amministrativo effettua tutte le opportune comunicazioni ai sensi della disciplina normativa e regolamentare vigente, ivi incluso il deposito dello statuto aggiornato nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c., riportante il numero delle Azioni Ordinarie e delle Azioni a Voto Plurimo in cui è suddiviso il capitale sociale.

In ogni caso di violazione degli obblighi di comunicazione del verificarsi di una Causa di Conversione o di mancata annotazione da parte degli Intermediari dell'avvenuta conversione, il diritto di voto delle Azioni a Voto Plurimo per le quali non sono state effettuate le comunicazioni o le annotazioni prescritte è sospeso sino al momento in cui la situazione non venga regolarizzata. Le deliberazioni assunte con il voto determinante delle Azioni a Voto Plurimo il cui voto è sospeso sono annullabili ai sensi dell'art. 2377 c.c..

In caso di aumento del capitale sociale, valgono le disposizioni che seguono:

- (i) in caso aumento gratuito del capitale sociale con emissione di nuove Azioni, devono essere emesse nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni a Voto Plurimo in proporzione al numero di Azioni delle due categorie, al momento di efficacia della deliberazione;
- (ii) in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, in opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, c.c., la Società emette nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni a Voto Plurimo in proporzione al numero di Azioni delle due

categorie, al momento della pubblicazione dell'offerta in opzione, salvo consti l'approvazione delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni ai sensi dell'art. 2376 c.c.;

- (iii) in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione in conformità a quanto previsto dalla legge, non è necessaria l'approvazione delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni ai sensi dell'art. 2376 c.c., anche qualora non siano emesse nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni a Voto Plurimo in proporzione al numero di Azioni delle due categorie.

Articolo 5-ter) Disposizione transitoria: conversione delle Azioni Ordinarie in Azioni a Voto Plurimo

Le Azioni Ordinarie sono convertibili in Azioni a Voto Plurimo, nel rispetto dei limiti, condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti:

- (a) la conversione di Azioni Ordinarie in Azioni a Voto Plurimo ("**Conversione in Azioni a Voto Plurimo**") può avvenire entro il termine del 19 maggio 2026, su richiesta dell'azionista, per tutte o parte delle sue Azioni Ordinarie ("**Richiesta di Conversione**"), limitatamente alle Azioni Ordinarie che: (i) siano state possedute ininterrottamente dal medesimo soggetto giuridico per l'intero periodo decorrente dal 10 maggio 2021 sino alla data in cui la Richiesta di Conversione perviene alla Società ("**Possesso Ininterrotto**"); (ii) siano state iscritte in un elenco degli aventi diritto alla Conversione in Azioni a Voto Plurimo, tenuto dalla Società con le modalità in seguito specificate ("**Elenco**"), entro il quindicesimo giorno dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione dell'assemblea straordinaria tenutasi in data 19 maggio 2021, mediante il quale è stato inserito nello statuto sociale il presente articolo, su richiesta dell'azionista, per tutte o parte delle sue Azioni Ordinarie ("**Richiesta di Prenotazione**");
- (b) il Possesso Ininterrotto si verifica allorché il medesimo soggetto giuridico permanga titolare delle azioni per l'intero periodo sopra considerato, senza che si verifichi alcun Trasferimento, o Cambio di Controllo o Cambio di Mandato (come definiti nel precedente articolo 5-bis), che non rientri nelle ipotesi dei Trasferimenti Consentiti (come definiti nel precedente articolo 5-bis);
- (c) il Possesso Ininterrotto è attestato dall'azionista richiedente, contestualmente sia alla Richiesta di Prenotazione sia alla Richiesta di Conversione, e deve risultare dalla certificazione dai relativi Intermediari (come definiti nel precedente articolo 5-bis);
- (d) qualora, in relazione ad Azioni Ordinarie iscritte nell'Elenco, si verifichi un Trasferimento o Cambio di Controllo o un Cambio di Mandato, diverso dai Trasferimenti Consentiti, il soggetto giuridico titolare delle Azioni medesime è obbligato a comunicare alla Società, entro dieci giorni dal Trasferimento o dal Cambio di Controllo o dal Cambio di Mandato (o dal momento in cui ne ha avuto notizia), il venir meno del Possesso Ininterrotto, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), corredata dalla certificazione dell'Intermediario e/o dalla relativa documentazione; la Società provvede conseguentemente a cancellare dall'Elenco le Azioni Ordinarie per le quali è venuto meno il Possesso Ininterrotto;

- (e) l'Elenco è tenuto dal Consiglio di Amministrazione, il quale ne definisce i criteri di tenuta e nomina l'incaricato della gestione dell'Elenco; all'Elenco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci e ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci; la Società rende noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco, con indicazione del numero delle Azioni Ordinarie iscritte nell'Elenco;
- (f) la Richiesta di Conversione può essere effettuata in qualsiasi momento entro il termine del 19 maggio 2026, in presenza dei requisiti di cui alla lett. a), e deve essere comunicata alla Società mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), corredata dalla certificazione dell'Intermediario, dall'attestazione del Possesso Ininterrotto e della specificazione del numero di Azioni Ordinarie iscritte nell'Elenco per le quali viene richiesta la Conversione in Azioni a Voto Plurimo, fermo restando che la Richiesta di Conversione potrà essere nuovamente presentata, in una o più volte, per tutte le residue Azioni Ordinarie iscritte nell'Elenco;
- (g) la Richiesta di Conversione produce effetto nei confronti della Società alla fine del mese solare entro il quale essa perviene alla Società – nonché, se del caso, il giorno precedente alla c.d. record date di qualsiasi assemblea che venisse convocata dopo il ricevimento della Richiesta di Conversione – fermo restando che l'organo amministrativo, nei primi dieci giorni di ciascun mese solare, accerta e prende atto delle Richieste di Conversione e della conseguente conversione di Azioni Ordinarie in Azioni a Voto Plurimo, effettuando tutte le opportune comunicazioni ai sensi della disciplina normativa e regolamentare vigente, ivi incluso il deposito dello statuto aggiornato nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c., riportante il numero delle Azioni Ordinarie e delle Azioni a Voto Plurimo in cui è suddiviso il capitale sociale;
- (h) decorso il termine del 19 maggio 2026, tutte le Azioni Ordinarie iscritte nell'Elenco saranno cancellate e non potranno più essere convertite in Azioni a Voto Plurimo; di conseguenza, l'Elenco stesso cesserà la propria funzione e il presente articolo 5-ter) si intenderà abrogato, e potrà essere eliminato dal testo dello statuto sociale a cura degli amministratori, i quali cureranno il deposito dello statuto aggiornato nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c..

Articolo 6) Conferimenti e finanziamenti dei soci

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 7) Trasferibilità e negoziazione delle azioni

Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del D.Lgs. 24

febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni (“TUF”).

Articolo 8) *Partecipazioni rilevanti*

Per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi “Cambiamento Sostanziale”, così come definito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come di volta in volta integrato e modificato (il “Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan”), relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società.

La comunicazione del “Cambiamento Sostanziale” dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all’organo amministrativo presso la sede legale della Società, senza indugio e comunque entro 5 (cinque) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell’atto o dell’evento che ha determinato il sorgere dell’obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

La comunicazione del “Cambiamento Sostanziale” deve identificare l'azionista, la natura e l'ammontare della partecipazione; la data in cui l'azionista ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un cambiamento sostanziale, oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

La mancata comunicazione all’organo amministrativo di un “Cambiamento Sostanziale” comporta la sospensione del diritto di voto sulle azioni o strumenti finanziari per le quali è stata omessa la comunicazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

Articolo 9) *Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio*

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, limitatamente agli articoli 106 e 109 del TUF (la “Disciplina Richiamata”). La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all’azionista.

Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato ‘Panel’, istituito da Borsa Italiana S.p.A.. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell’offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A..

Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’art. 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione alla società e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato 'Panel'.

Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A..

I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro trenta giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

La società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana S.p.A..

Articolo 10) *Obbligazioni*

Possono essere emesse obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di legge di volta in volta vigenti. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al consiglio di amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 2420-ter c.c..

Articolo 11) *Recesso dei soci*

I soci hanno diritto di recedere nei casi previsti dall'art. 2437 c. c. e negli altri casi previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso:

- in caso di proroga del termine di durata della società;
- in caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 12) *Competenze dell'assemblea*

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, salvo quanto previsto all'art. 16 del presente Statuto.

Qualora le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni su mercati, regolamentati o non, è necessaria – ove così previsto dal regolamento applicabile – la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi eventualmente disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti o altre operazioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi dei Regolamenti dei mercati di negoziazione delle azioni;
- (ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi dei Regolamenti dei mercati di negoziazione delle azioni;
- (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sul mercato ove siano negoziate le azioni, fermo restando che in tal caso è necessario il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti in assemblea ovvero della diversa percentuale stabilita dai Regolamenti dei mercati di negoziazione delle azioni.

Articolo 13) *Convocazione dell'assemblea*

L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamento pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Italia Oggi" oppure "MF-Milano Finanza". L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in un paese dell'Unione Europea o in Svizzera.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364 secondo comma c.c., entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in presenza delle condizioni richieste dalla legge.

I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è inoltre pubblicato su almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 14) *Intervento e voto*

La legittimazione all'intervento nelle assemblee ed all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Il voto triplo attribuito alle Azioni a Voto Plurimo si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

Ciascun socio avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare da altri con delega scritta, osservate le disposizioni inderogabili di legge.

Ai sensi dell'art. 2370, comma 4, cod. civ., l'intervento all'Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal presidente dell'assemblea.

Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità e nei limiti di cui alla disciplina normativa regolamentare pro tempore vigente, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione; è inoltre necessario che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; (d) siano indicate nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria), le modalità di partecipazione all'assemblea.

L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

La Società può avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società di cui all'articolo 135-undecies TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Al rappresentante designato dalla Società possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4 del TUF.

Articolo 15) Svolgimento dell'assemblea e verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o rinuncia, dal vice presidente se nominato ovvero da persona designata con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario e sottoscritto da lui stesso oltre che dal presidente.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea

lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Articolo 16) *Consiglio di Amministrazione*

La società adotta, ai sensi dell'articolo 2409-sexiesdecies e ss. del c.c., il sistema di governo societario di tipo monistico, nel quale le funzioni di amministrazione e controllo sono esercitate rispettivamente dal consiglio di amministrazione e dal comitato per il controllo sulla gestione costituito all'interno dell'organo amministrativo.

Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di componenti compreso tra un minimo di 3 e un massimo di 9.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, fatte salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto, e sono rieleggibili.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità ed onorabilità di cui all'articolo 2382 c.c. e dotati di professionalità e di competenze adeguate allo svolgimento dei compiti loro affidati, anche in conformità con ogni disposizione normativa e regolamentare di volta in volta applicabile.

Fermi gli ulteriori requisiti previsti per gli amministratori che compongono il comitato per il controllo sulla gestione dal successivo articolo 22, un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione, con arrotondamento all'unità superiore in caso di numero frazionario, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2399 c.c.

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e il presente statuto riservano all'assemblea.

Sono altresì di competenza del consiglio di amministrazione ai sensi degli articoli 2365, comma 2, e 2446, comma 3, del c.c., ferma la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, le deliberazioni concernenti: (a) la fusione e la scissione della società nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., (b) il trasferimento della sede sociale nel territorio italiano, (c) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, (d) l'indicazione degli amministratori ai quali spetta la rappresentanza legale della società, (e) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, (f) la riduzione del capitale sociale a seguito di perdite superiori al terzo e (g) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative. In tali casi, trova applicazione l'articolo 2436 c.c..

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. e ad eccezione delle materie di cui al successivo paragrafo, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 17) *Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione*

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in un paese dell'Unione Europea, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta elettronica o altro mezzo che ne assicuri il ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora risultino incontrovertibilmente informati tutti i consiglieri in carica, non consti alcuna opposizione ed intervenga almeno un numero di consiglieri necessari - a sensi di legge e/o statuto - per l'assunzione delle delibere in esame.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Qualora il numero dei consiglieri in carica sia pari, il voto del Presidente è da considerarsi prevalente in caso di parità, salvo che il Consiglio di Amministrazione sia formato da due membri.

Il voto prevalente del Presidente non opera – comunque - in caso di votazioni che abbiano ad oggetto materie non delegabili dal consiglio di amministrazione, le operazioni con parti correlate, nonché le ulteriori materie previste dall'art. 16, comma 5 del presente Statuto.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni degli amministratori.

Ai sensi dell'art. 2388, comma 1, c.c., la partecipazione alle riunioni del consiglio può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Articolo 18) Nomina e sostituzione degli amministratori

Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste devono essere presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi) con le seguenti modalità:

- le liste devono contenere un numero di candidati non superiore a nove ed essere

divise in due sezioni di nominativi, entrambe ordinate progressivamente per numero; nella prima sezione devono essere indicati i candidati alla carica di consigliere di amministrazione, con esclusione dei candidati anche alla carica di componenti del comitato per il controllo sulla gestione, e, nella seconda sezione, i soli candidati alla carica di consigliere e componente del comitato per il controllo sulla gestione;

- le liste devono essere composte da candidati in possesso dei requisiti necessari ad assicurare la corretta composizione del consiglio di amministrazione e del comitato per il controllo sulla gestione; nelle liste composte da tre o più candidati, almeno un terzo di essi deve essere munito dei prescritti requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 2399, comma 1, c.c.

- le liste - devono essere consegnate al più tardi entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate, unitamente e contestualmente al curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 2409-octiesdecies, commi 2 e 3, c.c., per i candidati anche alla carica di componenti del comitato per il controllo sulla gestione indicati nella seconda sezione di ciascuna lista.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;

- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Nel caso di parità di voti fra più candidati si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto

per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità o di ineleggibilità di quest'ultimo, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica e fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 2409-octiesdecies, comma 4, c.c.

Qualora per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto sopra disposto, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge e senza voto di lista.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Allo stesso modo, deve essere convocata l'assemblea per la nomina sostituzione di componenti del comitato per il controllo sulla gestione, nel caso in cui, per qualsiasi causa, il comitato medesimo non risulti regolarmente costituito ai sensi di legge e di statuto.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 19) Presidente

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, se questi non è nominato dall'assemblea, ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo alla Società.

L'Assemblea ha facoltà di nominare un Presidente Onorario della Società, privo di poteri e/o di rappresentanza.

Art. 20) Rappresentanza della società

La rappresentanza legale della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 21) Compensi degli amministratori

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal Consiglio stesso, sentito il parere del comitato per il controllo sulla gestione.

L'assemblea stabilisce all'atto della nomina degli amministratori il compenso dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione per l'intera durata della carica.

Articolo 22) Composizione del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Il comitato per il controllo sulla gestione è composto da un numero di componenti, nominati dal consiglio di amministrazione tra i consiglieri muniti dei prescritti requisiti di indipendenza di cui all'art. 16, pari ad un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione, con arrotondamento all'unità superiore in caso di numero frazionario.

I componenti del comitato per il controllo sulla gestione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione non possono, in ogni caso, essere attribuite deleghe o particolari cariche né svolgere, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione della società o di società che la controllano o ne sono controllate.

Almeno un componente del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.

Il comitato per il controllo sulla gestione elegge, al suo interno, un presidente.

In caso di morte, rinuncia, revoca o decadenza di un componente del comitato per il controllo sulla gestione, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio alla sua sostituzione scegliendolo tra gli altri amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e professionalità prescritti dalla legge. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione con un componente del consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio a convocare l'assemblea perché assuma le necessarie deliberazioni.

La perdita da parte di uno o più componenti del comitato per il controllo sulla gestione dei requisiti di indipendenza e professionalità prescritti ne determina la decadenza dalla carica di componente del comitato per il controllo sulla gestione. In tal caso, ove possibile, il consiglio di amministrazione provvederà alla sua sostituzione scegliendolo tra gli altri amministratori in possesso dei predetti requisiti di indipendenza e professionalità; diversamente, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio a convocare l'assemblea perché assuma le necessarie deliberazioni.

Il comitato per il controllo sulla gestione (a) vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, (b) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della

società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione, e (c) svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione, con particolare riguardo alla tenuta dei rapporti con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2404, commi 1, 3 e 4, 2405, comma 1, e 2408 c.c.

Il comitato per il controllo sulla gestione si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni.

Le riunioni del Comitato di controllo sulla gestione si svolgono esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, consentendo che (i) tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e (ii) seguano la discussione e (iii) intervengano in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione.

Articolo 23) Revisore legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione in base alla normativa vigente.

Qualora le azioni o altri strumenti finanziari eventualmente emessi dalla società siano negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, la revisione legale dei conti deve essere esercitata da una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui al Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010.

Articolo 24) Esercizi sociali e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Articolo 25) Utili e dividendi

Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, secondo quanto dagli stessi deciso.

Articolo 26) Scioglimento

In ogni caso di scioglimento della società, si applicano le norme di legge.

Articolo 27) Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo valgono le norme di legge in materia di società per azioni, nonché, in caso di ammissione alle negoziazioni su un mercato, anche regolamentato, delle azioni della Società i rispettivi Regolamenti Emittenti pro tempore vigenti e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato, ferma la necessità, a cura dell'assemblea straordinaria, degli adeguamenti statutari eventualmente richiesti con riferimento al mercato di quotazione.

Articolo 28) Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società per azioni nonché le previsioni dettate dai commi da 376 a 384 dell'art.1 della Legge 28 dicembre 2015, n.208 e allegati.